

## Intervento

**di Giuseppe Colombo**

Uno dei motivi di maggiore perplessità circa l'applicazione della « legge Bucalossi » in aree di interesse agricolo è dato dalla difficoltà di individuare i destinatari delle agevolazioni previste a favore degli operatori agricoli. Non appare, infatti, di trascurabile rilievo, per gli interessati, conoscere se rientrano nella categoria degli esonerati dal contributo di autorizzazione introdotto dalla legge e cioè se possano, o meno, essere considerati agricoltori a titolo principale.

La nozione di imprenditore « a titolo principale » richiamata nella legge, è entrata, come è noto, nel nostro ordinamento giuridico con l'applicazione della prima direttiva socio-strutturale (n. 72/159/CEE) che riserva a questa categoria di imprenditori agricoli le provvidenze per l'ammodernamento aziendale. La normativa comunitaria lascia alla discrezionalità degli Stati membri la definizione dell'« a titolo principale » e la legge nazionale (art. 12 della legge n. 153/1975) definisce tale l'imprenditore in base ad una percentuale dei due terzi del reddito da lavoro agricolo e del relativo tempo impiegato, rispetto al tempo globale di lavoro e relativo reddito dell'imprenditore.

Quanto alle modalità di accertamento delle due percentuali il legislatore nazionale si limita a far richiamo alla situazione fiscale dell'imprenditore interessato. Col che il citato art. 12 è risultato in pratica di difficile applicazione in quanto la situazione fiscale di un imprenditore agricolo non consente, perché basata su elementi e dati catastali, la rilevazione, anche solo approssimativa, dell'ammontare del reddito derivante dall'attività agricola.

Poiché la Bucalossi è applicata a livello comunale, i Comuni, in difficoltà, hanno generalmente risolto il problema riconoscendo, semplicisticamente, imprenditori a titolo principale i coltivatori diretti (magari anche se part-time) soprassedendo nei riguardi delle richieste di autorizzazione presentate da imprenditori conduttori.

A questo punto non v'è chi non veda la confusione che si è venuta a creare nel settore considerando equivalenti concetti assai differenti quali quello di *coltivatore diretto* — che discende dalla misura del rapporto di lavoro richieste dal fondo/giornate prestabili dal coltivatore e della sua famiglia —, e di *imprenditore a titolo principale* — che deriva, come si è detto, dalla misura del rapporto: giornate dedicate all'attività agricola/totale giornate di lavoro (astraendo dal riferimento al reddito non previsto nella definizione di coltivatore diretto).

Alcune Regioni, più sollecite — ad esempio il Veneto —, hanno cercato di dare una direttiva ai Comuni fissando i criteri, anche in base a parametri astratti (di dubbia utilità e legalità) sulla base dei quali stabilire se l'imprenditore che chiede l'esenzione dal contributo, in vista dell'opera di interesse aziendale da realizzare, possa o no essere accontentato previo riconoscimento della qualifica di imprenditore a titolo principale, ma la situazione, nel complesso, è tutt'altro che chiara.

Altro argomento riguardante la « Bucalossi » è connesso all'assunto, manifestamente incostituzionale, che per una stessa opera destinata a potenziare l'attività agricola, occorra operare con due regimi « tributari » diversi, a seconda del soggetto (imprenditore agricolo) che propone la domanda di autorizzazione a procedere.

La proposta di legge n. 294 del 12 maggio u. s., presentata dalla Giunta Regionale Toscana per disciplinare gli interventi di carattere urbanistico nelle zone agricole, pur presentandosi per alcuni riguardi accettabile, può forse essere migliorata per quanto attiene alla sua conformità ai principi fondamentali contenuti nella legge statale cui si ispira.

A questo riguardo possono farsi alcune considerazioni che non esauriscono, tuttavia, il novero delle possibili osservazioni.

Gli artt. 2 e 6 del progetto toscano prevedono che il rilascio delle concessioni gratuite sia subordinato alla sottoscrizione, da parte dei richiedenti, di una convenzione della durata massima di 10 anni, in cui i concessionari si impegnino a non modificare le destinazioni d'uso previste, a non frazionare né alienare separatamente dalla costruzione il fondo per la quota di pertinenza del fabbricato abitativo e per la quota sulla cui capacità produttiva sono stati dimensionati gli annessi agricoli.

Occorre rilevare che, recentemente, il governo ha negato il visto ad un progetto di legge in materia urbanistica, approvato dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, ed ha rilevato, tra l'altro, che « la clausola contenente l'obbligo di rispettare la destinazione d'uso, da inserire in ogni caso in convenzioni necessarie per il rilascio delle concessioni, non risulta conforme ai principi contenuti nella legge n. 10/1977, regolante la specifica materia urbanistica ».

L'obbligo di una convenzione, da redigersi ad opera del richiedente, una concessione a titolo gratuito in una zona agricola per la realizzazione di determinate opere, viene ad aggravare, oltretutto, il sistema voluto dalla legge nazionale, in quanto offre la possibilità di una disparità di trattamento tra i vari richiedenti e può condurre, conseguentemente, come già detto, ad una violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La modifica di destinazione d'uso dei fabbricati a fini produttivi nelle zone agricole costituisce, lo si ripete, esercizio di una attività considerata legittima dall'art. 10, terzo comma, della legge « Bucalossi ». La conseguenza, di ordine economico, che la legge riconnette all'esercizio di tale attività, consiste unicamente nel versamento del contributo per la concessione nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione d'uso, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione. Ogni altra disposizione in senso difforme contrasta con il descritto sistema.

La previsione dell'obbligo di non frazionabilità di quote del fondo, da includere nella convenzione, non rientra nell'ambito della competenza legislativa regionale, né per quanto attiene alla disciplina dei suoli (tale onere reale a carico del con-

cessionario non rientra nelle disposizioni di principio della legge « Bucalossi » e si pone, anzi, in contrasto con esse), né per quanto riguarda la materia della ricomposizione e del riordinamento fondiario.

L'art. 66, terzo comma, del D. P. R. n. 616/1977 dispone, infatti, che le Regioni « provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate ».

La competenza che le Regioni a Statuto ordinario esercitano nelle materie indicate dal predetto comma, è una competenza di carattere meramente attuativo delle disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, conformemente al disposto dell'ultimo comma dell'art. 117 Cost.

In sostanza, fino a quando lo Stato non intervenga, con proprie leggi, a disciplinare la materia del riordino fondiario, le Regioni non sembra che possano intervenire, legislativamente o amministrativamente, nella materia in esame.

Per queste ragioni, anche l'art. 10 del progetto toscano non rientra nei principi fondamentali quali si evincono dalle leggi dello Stato e non è riconducibile al possesso, da parte della Regione, di una competenza legislativa concernente la materia.

È tuttavia auspicabile che in sede di discussione del progetto possano essere chiariti i motivi di perplessità indicati e introdotte le modifiche occorrenti al migliore utilizzo di questa importante normativa.